

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII, n. 1573, che ha dato esecuzione nel Regno alla proroga al 10 novembre 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia e il ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1930 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932.

È iscritto a parlare l'onorevole Ceci. Ne ha facoltà.

CECI. Onorevoli camerati. L'anno scorso, in sede di discussione del bilancio della giustizia, avendo avuto modo di notare, dopo una rapida disamina del nuovo Codice di procedura penale, come non vi fosse stata compresa la riforma della Corte d'Assise, mi auguravo che il Ministro del ramo, con quella superiore competenza e con quello spirito di fascistissima sollecitudine, che vengono unanimemente riconosciuti all'onorevole Rocco, avesse anche a provvedere in breve spazio di tempo ad una così importante materia adeguandola alla dottrina e alle necessità del Regime.

In realtà, per la circostanza che nel Codice di rito, che andrà prossimamente in vigore, non era stata riportata, sia pure con le dovute modificazioni, la parte speciale del Codice del 1913, concernente il giudizio di Assise, salve le disposizioni dell'articolo 405 per la convocazione della Corte e dell'articolo 473 per la deliberazione della sentenza, era da attendersi che le nuove norme per il funzionamento delle Assisi sarebbero state emanate prima del venturo luglio.

E così il progetto, elaborato dal Ministro per la giustizia ed esaminato dall'onorevole

Commissione interparlamentare per la riforma dei codici, ha dato vita al Regio decreto 23 marzo sull'ordinamento delle Corti di Assise, che è stato pubblicato il 28 successivo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

Poche e sostanziali considerazioni su queste disposizioni di legge, che stanno già avendo la loro applicazione, forse non saranno superflue e neppure fuori di luogo.

C'è anzitutto da osservare che la riforma, di cui trattasi, sta a rappresentare una naturale, logica conseguenza della concezione dottrina del fascismo, per la quale lo Stato pone, e giustamente, le necessità della propria difesa al di sopra degli interessi dei singoli o dei gruppi, per quanto rispettabili, e vuole l'esercizio di ogni potere come una investitura dall'alto per quel principio d'autorità, al quale tutti i cittadini debbono inchinarsi.

Al contrario, a parte ogni considerazione d'indole pratica e particolare, la Giuria, così come era stata concepita, e nel suo specifico funzionamento, trovava la sua vera ragione di essere in quella male intesa sovranità popolare alla quale purtroppo sono stati resi per anni tanti ed immeritati onori.

Si può anzi affermare, senza tema di andare errati, come l'istituto della giuria fosse uno dei pochi, se non l'unico, rimasto in vita, nonostante la sua evidente essenza anacronistica in relazione alla nuova era fascista.

Perciò la riforma della Corte d'assise è venuta in buon punto, quando cioè era largamente attesa.

Non è mancato invero qualche tecnico il quale, in forza di argomentazioni, degne di rilievo, avrebbe preferito che le norme riflettenti il giudizio di Assise, avessero fatto parte integrante, come nel passato, del nuovo Codice di procedura penale.

A mio modesto avviso più di una buona ragione milita in favore delle determinazioni, dalle quali si è fatto guidare il Ministro nel regolare questa materia.

Anzitutto essa si attiene sostanzialmente all'ordinamento giudiziario, e poi, ove nell'avvenire le circostanze e l'esperienza avessero eventualmente a consigliare ulteriori e speciali modifiche, sarà sempre agevole provvedervi senza intaccare il Codice nella sua struttura e nella sua organicità.

Ma è bene anche tener presente che risponde ad un lodevole criterio di serietà l'aver voluto, attraverso le norme del nuovo Codice di procedura penale, riunire nel Libro Terzo tutte le disposizioni inerenti al giudizio, quali che possano essere gli organi giudicanti; poichè dalla Pretura alla Suprema corte di